



Comune di Pomarance

Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione istituzionale

Procedura per l'affidamento in concessione ai sensi della L.R. 21/2015 e del Regolamento comunale sull'uso e affidamento della Palestra Michelucci con annessa sala pesi di Larderello – Secondo avviso

Il Comune di Pomarance, in attuazione della determina n. 859 del 11.10.2019, intende affidare ai sensi della L.R. 21/2015 e del Regolamento Comunale per l'uso e l'affidamento degli impianti sportivi la concessione degli impianti sportivi come individuati e meglio specificati nel presente bando e relativi allegati e alle condizioni stabilite nel presente avviso e nello schema di convenzione (allegato 2). In considerazione di ciò, i soggetti interessati devono formulare la propria offerta, alle condizioni, termini e modalità descritti nel presente bando.

Articolo 1 – Oggetto e finalità della procedura.

1. Il presente avviso ha ad oggetto la concessione congiunta dei seguenti impianti:
 - Palestra Michelucci – Via Michelucci, contraddistinti catastalmente al Foglio 169 particella 410, 254 e annessa sala pesi presso il piano primo della scuola di Larderello.
 - Al fine di:
 - favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva in genere nonché dell'attività ludico- motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita
 - a) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza
 - b) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema
 - c) garantire una miglior gestione dell'area sportiva relativamente alle esigenze dell'utenza e assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale;
2. La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21 e dal Regolamento comunale per l'uso e l'affidamento degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2019.
3. Gli impianti sono individuati nelle planimetrie allegate al presente avviso. (Allegato 3)
4. L'impianto viene dato in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente avviso e nel rispetto delle norme in materia.
5. Trattandosi di palestra scolastica l'utilizzo dell'impianto in oggetto può avvenire solo in orario extracurriculare.

Articolo 2 – Concedente

1. Il concedente è il Comune di Pomarance – Settore n. 6 SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE con sede in Pomarance, Via Roncalli - Telefono 0588/62379 - Indirizzo mail: n.raspollini@comune.pomarance.pi.it - Indirizzo Posta certificata: comune.pomarance@postacert.toscana.it

Articolo 3 - Sopralluogo

Gli interessati possono richiedere informazioni sul bene oggetto del presente bando e prendere visione della relativa documentazione tecnica presso il Settore 6 previo appuntamento telefonico o email.

Articolo 4 – Durata della concessione

1. La concessione ha durata fino al 30 Settembre 2024.
2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento la presente convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla stessa e dal Regolamento vigente da parte dell'Associazione, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti.
3. Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione, gli interventi che essa stessa avesse effettuati.
4. Il recesso sarà notificato dal Comune al Concessionario l'Associazione mediante lettera raccomandata e nel termine di venti giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa in consegna degli impianti.
5. Resta salvo il diritto di recesso del Concessionario esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima. In caso di recesso il Comune si rivarrà sulla fideiussione del Concessionario proporzionalmente al periodo residuo dell'affidamento.
6. Il rapporto tra Comune di Pomarance e concessionario è regolata dallo schema di convenzione allegato al presente avviso, che il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente ed al quale potranno essere apportate, in sede di stipulazione, modifiche non sostanziali.

Articolo 5 – Canone di concessione, contributo alla gestione e tariffe

1. L'affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo. L'offerta dovrà essere al rialzo partendo da un valore di base di 400,00 € annui oltre iva. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. h) della L.R. 21/2015 e dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali" il contributo relativo alla presente procedura è di natura indiretta e consistente nel pagamento delle utenze da parte del Comune fino ad un valore massimo di € 5.000,00 annui, cifra riferibile al costo massimo sostenuto nell'ultimo triennio per le utenze. Laddove i consumi registrati dall'Ente per l'utilizzo dell'impianto superino la suddetta cifra, il Concessionario dovrà corrispondere l'importo in eccesso al Comune che a tal fine potrà anche rivalersi sulla polizza fideiussoria.
2. Sono fatte salve eventuali e separate procedure per l'attribuzione di contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e del relativo Regolamento comunale.
3. Il concessionario percepirà direttamente dalle società/associazioni/individui che usufruiranno degli impianti, le tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale n° 167 del 5.12.2000 fino al 31/12/2019 e con delibera n. 132 del 30/07/2019 e smi – di cui si allega il piano tariffario - dal 1/01/2020.
4. E' in ogni caso fatto divieto al Concessionario di percepire a qualsiasi titolo dalle associazioni iscritte all'albo comunale dell'associazionismo somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il Comune affida in gestione al Concessionario gli impianti sportivi e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate nel verbale di consegna.
Il Concessionario provvede alla gestione ordinaria degli impianti e si obbliga a mantenerli in buono stato di efficienza, accollandosi integralmente i seguenti oneri:
 - assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
 - ottemperanza alla L.R. 68/2015 "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semi automatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva" e Regolamento di attuazione n. 38R/2016, anche servendosi di personale messo a disposizione dalle Società/Associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto;
 - assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - Custodia, sorveglianza e pulizia e sanificazione degli impianti e degli altri locali utilizzati comprese le aree esterne di pertinenza;
 - individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;
 - rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;

- risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. Il concessionario o utilizzatore potrà comunque rivalersi verso i diretti responsabili;
 - utilizzare e far utilizzare l'impianto alle Associazioni e soggetti richiedenti solo per l'uso previsto nella concessione, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
 - vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi;
 - consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
 - riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature, anche tramite escussione della polizza fideiussoria;
 - riservare o comunque allestire un locale dell'impianto a presidio di primo soccorso dotato di almeno un lettino e apposite cassette o armadietti contenenti materiale per il primo soccorso;
 - prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando in caso di necessità tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale
 - per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
 - Sovrintendere alla cura e al mantenimento del piano palestra, alla pulizia delle altre superfici e al decoro delle aree esterne perimetrali o immediatamente adiacenti;
 - obbligo di sottoscrizione di idonee polizze assicurative come indicate successivamente;
 - Presentazione entro il 30 settembre di ogni anno solare, sia il Bilancio relativo all'uso degli impianti in gestione con allegato il prospetto riassuntivo dell'utilizzo da parte delle società che ne usufruiscono, sia il Bilancio finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, relativo all'esercizio appena concluso.
2. Il concessionario è tenuto alla pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto consistente in particolare nelle tinteggiature interne dei locali spogliatoi e altri locali di servizio, nella riparazione e sostituzione di sanitari e relative rubinetterie, porte e infissi se danneggiati o ammalorati per causa del concessionario, nella sostituzione di corpi illuminanti interni ai locali spogliatoi e ai locali di servizio, negli oneri connessi alla corretta e costante manutenzione dei defibrillatori in dotazione, sostituzione dei principali arredi presenti negli spogliatoi in caso di danneggiamento o deterioramento.
 3. Il Concessionario potrà comunque svolgere previo consenso dell'Amministrazione, opere di manutenzione straordinaria anche a scomputo del canone eventualmente dovuto. Per ogni intervento, deve essere data preventiva comunicazione scritta al personale tecnico del Comune di Pomarance sopra indicato, con la descrizione delle opere da eseguire e dei materiali da impiegare e dei colori. Il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Le opere potranno esser eseguite solo dopo il nulla osta del Comune, rilasciato dal Settore gestione del territorio.

Articolo 7 – Oneri a carico del Comune e risparmio energetico

1. Il Comune continuerà a gestire direttamente la manutenzione straordinaria degli impianti con le modalità enunciate nel presente articolo e provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause non imputabili al concessionario.
2. Sono a carico del Comune, oltre alla messa a norma di tutti gli impianti, i seguenti interventi di manutenzione straordinaria per la generalità degli impianti sportivi:
 - **Impianto elettrico:** riparazione di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provata responsabilità del gestore o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire degli impianti, messa a norma in

conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici, manutenzioni torri- faro e messa a disposizione di attrezzature particolari per la manutenzione ordinaria dal gestore, come ponteggi, cestello etc..

- **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazione tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, se il danno non deriva da incuria o danneggiamento.

- **Infissi:** rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere purché il danno non derivi da provata incuria o danneggiamento;

- **Locali, spazi esterni, tribune:** interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura di tetti ed impermeabilizzazioni, imbiancatura esterna nel caso si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del concessionario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto o da danneggiamento.

- **Arredi ed attrezzature:** rinnovo periodico dovuto a normale deterioramento d'uso. In qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al gestore.

- **Piano Palestra:** rifacimento totale del piano palestra dell'impianto sportivo.

3. Il Comune si riserva inoltre di valutare l'installazione presso le strutture oggetto della presente convenzione, di impianti di efficientamento energetico e produzione di energia elettrica che rimarranno di sua proprietà. Nelle ipotesi di esecuzioni di lavori di cui ai commi precedenti, il Concessionario non avrà niente a che pretendere nel caso di interruzione dell'attività in seguito all'apertura dei cantieri ed alla loro durata, fermo restando che in tale circostanza, potrà essere rimodulato o sospeso l'orario di presenza e vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture

Articolo 8 - Controlli e verifiche

1. Il comune si riserva la facoltà di esperire controlli e verifiche all'interno degli impianti, nonché di controllare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente bando.
2. Il Comune, tramite i propri uffici, provvederà ad effettuare verifiche periodiche, a seguito delle quali si attiverà per contestare al Concessionario eventuali violazioni della presente convenzione e relazionando all'Ufficio Tecnico, qualora si ravvisasse la necessità di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria.
3. Il Comune potrà inoltre chiedere chiarimenti ed imporre di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto.
4. Al fine di consentire quanto sopra il Comune continuerà a possedere tutte le chiavi degli impianti che saranno affidati all'ufficio Tecnico, ed essere tempestivamente informato su eventuali sostituzioni.
5. Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, il Comune invita il Concessionario ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli il Comune verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al Concessionario ovvero rivalendosi sulla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 12.
6. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultimo necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti, in difetto di che resta esclusa la responsabilità del Comune per eventuali danni a persone e cose.

Articolo 9 - Fruibilità degli impianti

1. Il Concessionario è tenuto a far usufruire gli impianti a tutte le Associazioni e privati che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, tenendo conto altresì delle disposizioni del regolamento comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi.
2. Il concessionario dovrà garantire, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle Associazioni/Società aventi sede nel Comune di Pomarance che siano state iscritte a campionati federali negli ultimi cinque anni svolti nella struttura in questione e confermino anno per anno, senza soluzione i continuità, l'iscrizione.
3. Il Comune ed altri soggetti istituzionali potranno usufruire in modo gratuito degli impianti per manifestazioni sportive, culturali e ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva al Concessionario almeno 10 giorni prima del loro svolgimento.
4. Dovrà inoltre essere garantita la fruibilità gratuita degli impianti per le attività delle scuole, negli archi

orari che saranno di volta in volta definiti. In tal caso sarà cura del Concessionario provvedere alla pulizia dell'impianto.

5. In caso di richieste tese ad organizzare manifestazioni da parte di privati od Associazioni con o senza fini di lucro, che abbiano o meno il patrocinio del Comune, il Concessionario potrà dare la disponibilità degli impianti. Nel caso però che il Concessionario non ritenga opportuno accogliere eventuali richieste, dovrà darne risposta scritta e motivata, da trasmettersi in copia all'Assessorato allo Sport che, sentita la parte in causa ed eventualmente la Consulta, deciderà in modo insindacabile.
6. Nei casi in cui non sia stata predeterminata una cifra forfettaria, questo importo sarà determinato di volta in volta con accordo tra le parti o, su richiesta, dall'Assessorato allo sport.
7. Il Concessionario comunque si impegna a fornire la massima collaborazione ad altre società sportive e/o privati, che organizzano manifestazioni il cui fine primario sia lo sviluppo del Turismo e del Turismo sportivo e la diffusione dell'educazione allo sport.
8. Nel caso in cui il Concessionario o come tramite, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non espressamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell'impianto) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di autorizzazione all'Assessorato allo Sport che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.

Articolo 10 - Pubblicità

1. La pubblicità commerciale visiva e sonora eventualmente effettuata tramite l'utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione sottostà alle vigenti normative in materia di autorizzazioni e tributi.
2. Alla scadenza del presente atto non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizione dei marchi a nessun titolo, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.
3. Il Comune si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti.
4. Il Concessionario è tenuta ad esporre qualsiasi materiale pubblicitario su richiesta scritta del comune, le cui spese (per i sostegni e materiali pubblicitari) non potranno essere posti a carico del gestore.

Articolo 11- Verbale di consistenza

1. Successivamente alla stipula della presente convenzione, verrà redatto un verbale di consistenza dei beni mobili di proprietà comunale presenti presso detta struttura.
2. In mancanza di detto verbale farà fede quanto riportato nelle scritture di inventario del Comune.
3. I beni mobili ed immobili consegnati e risultanti dal verbale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nel loro stato originario, considerato il normale deterioramento d'uso.

Articolo 12 – Responsabilità e Assicurazioni

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In particolare il Concessionario:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito il Concessionario potrà munirsi di polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in conseguenza di atti vandalici;
 - b) esonera il Comune da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorchè non deteriorati o manomessi;
 - c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.
2. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti punti il Concessionario si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività negli impianti in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza RCT dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensione di garanzia per:
 - danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di risarcimento non inferiore ad

€ 100.000,00);

- danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di € 100.000,00 danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato.

3. A garanzia del corretto svolgimento della gestione il Concessionario dovrà stipulare una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari ad € 3.500,00 che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dietro semplice richiesta scritta del Comune. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine massimo di giorni 30 (trenta), qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto od in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.

Il venire meno, anche parziale, delle garanzie fideiussorie di cui sopra sarà motivo di rescissione della presente convenzione.

4. Entrambe le polizze richiamate ai punti precedenti dovranno essere presentate, su richiesta del Comune, prima della sottoscrizione del contratto. La mancata presentazione al Comune delle suddette polizze entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, comporta la risoluzione del procedimento e l'eventuale affidamento della gestione al concorrente successivo.

Articolo 13 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015 n° 21 ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall'intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- ✓ Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD, SSD, USD ecc)
- ✓ Enti di promozione sportiva
- ✓ Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali

2. I soggetti sopra indicati possono partecipare singolarmente o in raggruppamento ed i requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

3. Ciascun soggetto deve

- essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
- non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell'Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni.

Articolo 14 – Requisiti per partecipare alla gara

1. I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente avviso dal soggetto singolo o da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e permanere fino alla stipula della convenzione e per tutta la durata del contratto.

2. Per essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati, dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), nella quale dovranno essere necessariamente indicati:

- a) la natura e denominazione del soggetto partecipante, la sede legale, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o di chi sottoscrive la domanda (ove si tratti di procuratore speciale, dovrà altresì essere allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata); in caso di domanda/offerta congiunta, la domanda/offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti/offerenti;
- b) Il recapito del/i partecipante/i ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in questione;
- c) Una dichiarazione da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante, avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara:
 - Di non avere scopo di lucro (così come risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto)
 - Di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo dell'immobile
 - Di essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate
 - Di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Pomarance alla data di pubblicazione del presente bando.
 - Di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene

immobile oggetto del presente bando, sollevando il Comune di Pomarance da ogni responsabilità al riguardo;

- Di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione di accettarne i contenuti senza condizioni o riserve;
 - Di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla scadenza del rapporto concessorio, o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di miglioria ad esso eventualmente apportate e comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario si intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Pomarance, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.
 - Di essere consapevole che l'uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le quali dovranno essere svolte entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcune genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
 - Di essere consapevole che sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria come descritti nel bando per tutto il periodo della concessione.
 - Di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione del bene, a stipulare idonee polizze assicurative a tutela del bene pubblico per la responsabilità civile contro terzi e a garanzia degli obblighi della concessione, indicate nel bando ed a consegnarle prima della sottoscrizione della convenzione.
 - Di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2019 e di accettarlo integralmente. Il regolamento è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Regolamenti".
 - Di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a collaborare con il Comune per l'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta.
 - Che il rappresentante legale non è stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
 - Di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - Che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
 - Di possedere i requisiti di cui all'art. 13 dell'avviso;
 - Di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'affidamento;
 - Di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nelle parti applicabili;
 - Di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di gara e in caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;
 - Che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 per le quali non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti.
3. In caso di partecipazione/offerta congiunta i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i soggetti partecipanti/offerenti e la predetta dichiarazione deve essere resa da ciascun legale rappresentante dell'Associazione/Ente partecipante offerente.
4. In relazione a quanto dettagliatamente descritto nell'art. 16 dell'avviso, la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva da presentare nella busta A, l'offerta tecnica da presentare nella busta B e l'offerta economica da presentare nella busta C devono essere sottoscritte, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei.
5. Nel caso di raggruppamenti già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato, in originale o copia conforme, da parte della mandataria/capogruppo, alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.
6. Le dichiarazioni richieste per la presente procedura, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere prodotte da ciascuno dei soggetti che costituiranno (o che già costituiscono)

7. L'amministrazione comunale esclude dalla gara i concorrenti per i quali accetta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8. In caso di RCT non ancora costituita, nella documentazione di ammissione da presentare nella busta A deve essere inserita anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei.
9. Presso la sala pesi deve operare un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
 - a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
 - b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
 - c) Operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).

alla gara,

debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

5. La domanda deve essere redatta in conformità del modulo allegato al presente avviso e contenere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. (Allegato 1)
6. Alla dichiarazione devono essere allegati:
 - a) nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - b) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'Associazione/Ente (solo nel caso in cui l'Amministrazione non sia già in possesso della versione definitiva ed eventualmente aggiornata). In caso di RTC l'obbligo ricade su entrambe le associazioni.
 - c) eventuale copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante nel caso di rinnovo della carica (nel caso cioè in cui l'attuale legale rappresentante non coincida con quello originario desumibile dall'atto costitutivo presentato)
 - d) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale che sottoscrive le dichiarazioni (in caso di partecipazione in RTC, copia del documento di tutti i legali rappresentanti);
7. I soggetti che si presentano in forma associata non possono presentarsi quali associazioni singole o facenti parte di altro raggruppamento.
8. La **Busta contraddistinta con la lettera B** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "*Progetto gestionale e curriculum*" deve contenere la documentazione specificata nella tabella allegata per i criteri (Allegato 4).
9. I documenti inerenti l'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei (costituiti o da costituire), devono essere firmati da tutti i soggetti che lo compongono. Se il progetto viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo (costituito o da costituire) devono essere indicate chiaramente le attività/prestazioni (in forma descrittiva o misura percentuale) che saranno eseguite da ogni componente il gruppo.
10. La **Busta contraddistinta con la lettera C** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "*Offerta economica*" contenente l'offerta economica redatta secondo lo schema allegato (allegato 5).
11. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, deve essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono.
12. Nel caso in cui l'offerta risultasse mancante della documentazione richiesta, l'offerta sarà da ritenersi nulla.
13. Gli elementi forniti per l'ammissione contenuti nella busta A saranno oggetto di valutazione ai soli fini dell'ammissibilità, mentre ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio saranno valutati solo gli elementi forniti nelle buste B e C.

Articolo 17 – Richieste di chiarimenti

1. Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara possono essere richiesti all'Amministrazione esclusivamente per iscritto, anche a mezzo mail (n.raspollini@comune.pomarance.pi.it), ed indirizzate al soggetto indicato quale Responsabile del procedimento. Tali richieste, formulate in lingua italiana, possono pervenire fino alle ore 24 del 23/08/2019. Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet www.comune.pomarance.it.

Articolo 18 - Procedura di aggiudicazione

1. In seduta pubblica, nella data che sarà indicata, presso il Comune di Pomarance, il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del vigente Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato darà corso all'espletamento della procedura di aggiudicazione. Alla seduta sono ammessi a partecipare i Presidenti e/o legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di delega scritta.
2. La procedura si articolerà nelle seguenti diverse fasi:

a) 1^ fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora stabiliti la Commissione di gara, nominata dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, procede all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto:

- apertura busta "A" ed all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti e provvede alle conseguenti ammissioni od esclusioni. Una volta stabilita l'ammissibilità dei concorrenti:
- apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica dei soggetti ammessi per il riscontro formale del relativo contenuto.

b) 2^ fase in seduta riservata: nel giorno ed ora stabiliti la Commissione attribuirà i relativi punteggi ai concorrenti ammessi alla gara sulla base dei criteri di valutazione stabiliti.

c) 3^ fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora stabiliti la Commissione procederà a comunicare i punteggi attribuiti sulla base dell'offerta tecnica e successivamente all'apertura della busta contenente l'offerta economica. Si procederà quindi al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigendo infine la graduatoria finale con la proposta di aggiudicazione. L'Amministrazione comunale procederà alla verifica dei requisiti.

3. È fatta comunque salva la facoltà di procedere alla valutazione delle offerte in base a quanto stabilito dall'art. 10 comma 4.
4. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, l'Amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione provvisoriamente dichiarata e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.
5. L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione Comunale entro il termine da questa assegnato e sottoscrivere la convenzione nei termini dalla stessa stabiliti, pena la revoca dell'aggiudicazione. La stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario è comunque subordinata all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della documentazione necessaria e delle certificazioni dovute.
6. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti norme del Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Articolo 19 – Offerte vincolanti

1. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso e dallo schema di convenzione.
2. L'offerta vincola il concorrente fin dal momento della sua presentazione ma non vincola, invece, l'Amministrazione all'aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
3. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'Amministrazione rimane, pertanto, impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la gara e non procedere alla stipula del contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Articolo 20 – Decadenza, Recesso, Revoca e Risoluzione

1. Le norme relative alle cause e ipotesi di decadenza, recesso, revoca e risoluzione sono dettagliate nello schema di convenzione, approvato unitamente al presente avviso, che l'aggiudicatario ha dichiarato di conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Nicola Raspollini, Direttore del Settore 4 *Sviluppo e promozione del territorio, Comunicazione Istituzionale* cui affierisce il servizio Sport.

Articolo 22 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative alla presente procedura e sue consequenziali, ad eccezione delle spese di registrazione che sono compensate tra le parti, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Pomarance, con sede in Piazza S. Anna n. 1, in persona del Sindaco in carica. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Nicola Raspollini, Direttore del Settore 4.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Sig. Igor Rossi della società Digitech SRL, email: igor.rossi@digitech-group.com.
3. Il trattamento dei dati personali avviene per:
 - svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
 - verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
 - prestare i servizi richiesti dagli interessati;
 - dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pomarance è parte.
4. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.
5. Il Comune di Pomarance raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.
6. I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
7. I dati personali possono essere:
8. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
 - altre Pubbliche Amministrazioni;
 - società partecipate dal Comune di Pomarance per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
 - soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pomarance è parte;
 - soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti);
9. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
10. Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pomarance ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:
 - l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
 - l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
 - l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.
11. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:
 - ottenere dal Comune di Pomarance la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
 - ottenere dal Comune di Pomarance la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei

dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;

- ottenere dal Comune di Pomarance la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
 - ottenere dal Comune di Pomarance la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
 - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.
12. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pomarance abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.
13. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pomarance abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

Articolo 24 - Norme finali

1. Il presente avviso di gara ed i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Pomarance.
2. Il Comune di Pomarance si riserva la facoltà, qualora non dovesse perfezionarsi la concessione impianto in capo all'Ente o per altre ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione della gara ed all'affidamento della gestione, senza che i partecipanti possano per questo accampare diritti o chiedere risarcimenti di danni.

Articolo 25 – Pubblicità

1. Del presente bando, con i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pomarance e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pomarance al seguente indirizzo: http://www.comune.pomarance.it/bandi_di_gara/altri_bandi.
2. L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Il Direttore del Settore
Sviluppo e Promozione del territorio,
Comunicazione Istituzionale

Dott. Nicola Raspollini

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema convenzione
- Allegato 3 – Identificazione impianti
- Allegati 3bis, 3ter, 3quater - Planimetrie
- Allegato 4 - Tabella criteri di valutazione
- Allegato 5 - Offerta economica
- Allegato 6 – Piano tariffario